

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AZIONE DI MONITORAGGIO E PROMOZIONE DEL PIANO DI SOSTENIBILITA' DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA P.A. (PAN GPP)

Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, in seguito per brevità denominato "Ministero" (Codice Fiscale 97047140583), con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 44, agli effetti del presente atto rappresentato dalla dr.ssa Cristina Tombolini, nella qualità di Dirigente della Divisione II della Direzione Generale per il Clima e l'Energia

e

L'Unione Italiana Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, denominata "Unioncamere" (Codice Fiscale 01484460587), con sede in Roma, Piazza Sallustio n. 21, nella persona del Vice Segretario Generale, Dr. Marco Silvio Antonio Conte,

VISTI

- la Legge 8 luglio 1986, n. 349 di istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare, l'art. 15 che disciplina la stipula di accordi tra Pubbliche Amministrazioni per attività di interesse comune;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014 n. 142, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di Valutazione e degli Uffici di diretta collaborazione”* che ha definito la

nuova organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, e in particolare l'art. 7 che ha istituito la “*Direzione generale per il clima e l'energia*” affidando alla stessa i compiti riguardanti le attività relative agli “acquisti verdi” e ai sistemi di certificazione ambientale Ecolabel ed Emas;

- l'articolo 2, comma 5, del citato Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 10 luglio 2014, n. 142 che prevede che le Direzioni generali del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare possono avvalersi di convenzioni e accordi con istituti superiori, organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, enti pubblici specializzati operanti a livello nazionale ed Istituti e Dipartimenti universitari, anche al fine di assicurare l'unitarietà e l'economicità dell'azione dell'amministrazione;
- il D.M. 19 gennaio 2015, n. 8, recante individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed in particolare l'articolo 8 che affida alla divisione II- “Clima e certificazione Ambientale” le attività riguardanti la qualità ambientale dell'Unione europea Ecolabel e il sistema comunitario ecogestione ed audit EMAS, nonché le attività riguardanti le politiche integrate di prodotto, il consumo e la produzione sostenibile e gli “acquisti verdi”;
- il D.M. 11 aprile 2008 (G.U. n. 107 dell'8/5/2008), del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e dello Sviluppo Economico, che ha adottato il “**Piano d'Azione per la sostenibilità dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP) 2008**, che prevedeva, con successivi decreti del Ministro dell'ambiente dei Criteri Ambientali Minimi (CAM);
- il III Regolamento (CE) n.1221/2009 e s.m.i. sull'adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) che prevede che le autorità nazionali possono avviare una serie di azioni di collaborazione con i diversi soggetti nazionali per la promozione del sistema di gestione Emas;
- l'art 37 del III Regolamento Emas n.1221/2009 e s.m.i., che prevede che le Camere di Commercio partecipino per la promozione del sistema di gestione Emas in particolare per distretti produttivi;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi*”

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, che ha introdotto nuove disposizioni in materia di *Green Public Procurement*, stabilendo in particolare:

- all’art. 34, recante “*Criteri di sostenibilità energetico ambientale*”, così come emendato ai sensi dell’art. 23 del D. lgs. 19 aprile 2017 n. 56, l’obbligo per le stazioni appaltanti di inserire, nella documentazione progettuale e di gara, le specifiche tecniche e le clausole contrattuali previsti nei Criteri Ambientali Minimi adottati con Decreto del Ministro dell’Ambiente della tutela del territorio e del mare.
 - all’art. 93, recante “*Garanzie per la partecipazione alle gare*”, gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit, Emas, ai sensi del regolamento (CE) 1221/2009, nonché gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o prodotti che costituiscono oggetto del contratto, del marchio di qualità ambientale dell’Unione europea, Ecolabel, ai sensi del regolamento (CE) 66/2010, hanno la possibilità di usufruire della riduzione dell’importo delle garanzie fideiussorie;
 - all’art.95, recante “*Criteri di aggiudicazione degli appalti*”, le stazioni appaltanti, tra gli elementi di cui tener conto per la definizione dei criteri di aggiudicazione, valutano anche criteri di natura ambientale, quale il possesso del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea Ecolabel di cui al regolamento (CE) 66/2010 per i prodotti oggetto di fornitura nelle gare d’appalto della Pubblica amministrazione;
- l’articolo 5, comma 6, del citato Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 che disciplina la stipula di accordi tra due amministrazioni aggiudicatrici;
- il Decreto Legislativo n. 219/2016, recante la riforma delle Camere di commercio sistema camerale, che con l’articolo 2, lettera d-ter) prevede, oltre alle competenze attribuite alle Camere di commercio dalla legge, anche quella di supporto alle piccole e medie imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali;

TENUTO CONTO

- che Unioncamere è ente con personalità giuridica di diritto pubblico a norma della legge n. 580 del 1993, come modificata dal D.lgs 219/2016, che rappresenta istituzionalmente il sistema camerale italiano, realizza e gestisce servizi e attività di interesse delle Camere di commercio e delle categorie economiche, coordinando le iniziative del sistema pure attraverso direttive e indirizzi agli organismi che ne fanno parte;
- che il Sistema camerale gestisce, altresì, albi nazionali per le imprese della filiera del rifiuto e diversi registri telematici ambientali per attuare le norme europee sulla

responsabilità dei produttori in attività ad elevato impatto ambientale, offre servizi di informazione, formazione alle imprese sui temi ambientali e dell'innovazione anche attraverso la gestione della banca dati Brevetti, promuove la realizzazione di percorsi di sostenibilità e qualità ambientale per imprese, reti, distretti e filiere;

CONSIDERATO

- che le principali strategie di politica ambientale della Unione europea, tra le quali vanno citate le Comunicazioni:
 - o COM (2010) 2020 Strategia Europa 2020 “per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, che, tra le 7 “iniziative faro” richiama l'uso efficiente delle risorse;
 - o COM(2011) 571 Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse;
 - o COM (2015) 614 L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare;richiamano l'importanza del Green Procurement e dei sistemi di certificazione ambientale, come Emas ed Ecolabel, come strumenti fondamentali per la realizzazione degli obiettivi delle politiche della Unione europea;
- che i Criteri Ambientali Minimi (CAM) rappresentano il punto di riferimento a livello nazionale in materia di acquisti pubblici verdi e devono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, per consentire al Piano d'azione sul *Green Public Procurement* di massimizzare i benefici ambientali ed economici;

RILEVATA

la necessità di avviare delle azioni di promozione per le piccole e medie imprese, le associazioni di categoria e le amministrazioni locali per favorire l'adozione dei Criteri Ambientali Minimi e per far conoscere le opportunità fornite dal possesso delle certificazioni ambientali riguardanti il sistema comunitario ecogestione ed audit EMAS e il marchio di qualità ambientale dell'Unione europea Ecolabel.

VISTA

- la proposta di Unioncamere del 19 maggio 2017, acquisita al protocollo della Direzione per il Clima e l'Energia n. 8208 del 22 maggio 2017 per la realizzazione di attività per il *Green Public Procurement* e dettagliate con il Piano operativo di dettaglio (POD) del 18 gennaio 2018, acquisita al protocollo della Direzione per il Clima e l'Energia n. 676 del 19 gennaio 2018;

Tutto quanto ciò premesso, considerato e ritenuto, le Parti convengono e sottoscrivono quanto segue:

Articolo 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

Articolo 2

(Finalità e Oggetto)

1. Il presente Accordo ha lo scopo di promuovere e sviluppare le attività comuni tra le Parti, finalizzate ad accrescere la capacità competitività degli operatori economici in relazione ai nuovi traguardi dell'economia circolare e dello sviluppo sostenibile.
2. A tal fine il presente Accordo disciplina la collaborazione tra le Parti per favorire la conoscenza e la competenza degli operatori economici sui contenuti del citato Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 per quanto riguarda, in particolare, i “Criteri Ambientali Minimi” (CAM) richiamati all’articolo 34, recante “Criteri di sostenibilità energetico ambientale”, e l’utilizzo degli strumenti di certificazione ambientale richiamati negli articoli 93 e 95 del su citato Decreto legislativo.
3. Le attività di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo sono svolte dalle Parti in forma coordinata, secondo le attività istituzionali di rispettiva competenza.
4. In particolare, Unioncamere si impegna a realizzare, con il supporto delle Camere di commercio:

Attività di monitoraggio sul grado di conoscenza tra le piccole e medie imprese delle nuove disposizioni in materia di Criteri Ambientali Minimi e sull’adozione dei sistemi di gestione e qualificazione ambientale.

Tale attività sarà svolta attraverso la diffusione di un apposito questionario e la successiva elaborazione dei dati raccolti.

Tale questionario dovrà essere articolato in relazione a campioni di imprese differenziate a secondo delle dimensioni e dei settori economici, allo scopo di valutare il livello di conoscenza, da parte degli operatori economici, delle indicazioni contenute nel “Codice degli appalti” Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. circa i Criteri Ambientali Minimi (CAM) e l’uso degli strumenti di certificazione ambientale.

Articolo 3

(Organizzazione del lavoro)

1. Unioncamere può stipulare, nell'ambito delle attività previste dal presente Accordo e nel rispetto del Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, contratti di collaborazione e/o servizio con soggetti terzi e le proprie società in house, qualora il supporto di questi ultimi sia necessario per il raggiungimento delle finalità previste dall'Accordo stesso, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 4

(Obblighi delle Parti)

1. Il Ministero si impegna a collaborare con Unioncamere per consentire lo svolgimento delle attività regolamentate dal presente Accordo, garantendo un adeguato supporto per la realizzazione di iniziative di informazione nella materia oggetto del presente Accordo e dal successivo articolo 6;
2. Unioncamere si impegna ad attuare le azioni di cui all'art. 2, comma 4 e a collaborare con il Ministero per la realizzazione delle attività secondo le modalità definite dal presente Accordo e dal successivo articolo 6.

Articolo 5

(Piano operativo di dettaglio)

1. Il piano operativo di dettaglio trasmesso dall'Unioncamere in data 18 gennaio 2018, che fa parte integrante del presente Accordo, disciplina, in particolare, gli obiettivi specifici da conseguire, l'organizzazione delle attività, il crono programma e l'analisi previsionali dei costi, individuati in base al costo delle giornate/uomo del personale impegnato nella realizzazione delle attività previste dall'art. 2, comma 4;
2. Unioncamere può chiedere al Ministero una rimodulazione dei criteri e delle modalità operative contenuti nel piano di dettaglio per giustificati motivi non prevedibili e non dipendenti da Unioncamere;
3. Il Ministero previa consultazione del Comitato di coordinamento con apposito atto, valuterà tale richiesta.

Art. 6

(Aspetti finanziari e procedure di rimborso delle attività)

1. Il costo delle attività disciplinate dal presente Accordo, è pari a € 51.082,00, escluso dal campo di applicazione I.V.A (ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 633 del 1972);

2. Le Parti di comune accordo stabiliscono la ripartizione dei costi a proprio carico come segue:
 - a) € 15.000,00 a carico di Unioncamere;
 - b) € 36.082,00 a carico del Ministero, Direzione Generale per il Clima ed l'Energia per le attività previste per il primo anno a valere sul capitolo 2041 p.g. 2 dello Stato di previsione del Bilancio del Ministero dell'Ambiente, anno finanziario 2017;
3. A seguito della notifica dell'avvenuta registrazione da parte degli organi di controllo del presente Accordo, il Ministero provvederà al trasferimento del 40% della somma di cui all'art. 6 comma 2, lettera b;
4. Il trasferimento del restante 60% dell'importo di cui all'art. 6 comma 2, lettera b, sarà effettuato a seguito della presentazione da parte di Unioncamere di una dettagliata relazione sulle attività svolte, una dettagliata rendicontazione analitica attestante le spese effettivamente sostenute.

Art. 7
(Durata e decorrenza)

1. Le attività disciplinate nel presente Accordo dovranno essere ultimate entro il 31 ottobre 2018, salvo proroga da concordare preventivamente a detta data.

Articolo 8
(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Ciascuna delle Parti assume, a pena nullità assoluta, gli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 9
(Integrazioni e modifiche)

1. E' fatta salva la facoltà per le Parti di integrare o modificare consensualmente in ogni momento il contenuto del presente Accordo, sempre a condizione che non ne vengano alterati i fini e gli obiettivi.

Articolo 10
(Comitato Di Coordinamento)

1. È istituito presso il Ministero, Direzione Generale per il Clima ed l'Energia, il Comitato di Coordinamento paritetico con la funzione di monitorare e indirizzare le attività previste dal presente Accordo di collaborazione, individuare le linee di attività operative, apportare le opportune modifiche e di valutare i risultati delle attività svolte.

2. Il Comitato vigila sul corretto espletamento delle attività ricomprese nel presente Accordo e dirimono eventuali problematiche di carattere operativo
3. Il Comitato è composto da 2 rappresentanti del Ministero e da 2 rappresentanti di Unioncamere e la partecipazione è a titolo gratuito.

Articolo 11

(Foro competente)

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o attuazione del presente Accordo, è esclusivamente competente l'autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Letto, confermato e sottoscritto

MINISTERO DELL'AMBIENTE
Direzione Generale per il Clima e l'Energia
Dirigente della Divisione II
dr.ssa Cristina Tombolini

UNIONCAMERE
Vice Segretario Generale
dr. Marco Silvio Antonio Conte